



**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE DI FORLÌ  
LAVORO E PREVIDENZA**

**Sentenza con motivazione contestuale**

Il giudice del lavoro, dott. Luca Mascini, pronunciando nella **causa n. 549/2019 R.G.A.C.** promossa

DA

**Torri Delfo** (avv. Andrea Gasperoni)

NONCHÉ

**I.N.P.S.** (avv. Renato Vestini)

avente ad **oggetto**: indebito previdenziale;  
provvedendo fuori udienza, ai sensi dell'**art. 83, comma 7, lett. h)** del **d. l. n. 18/2020, conv. nella l. n. 27/2020**, sulle conclusioni rassegnate dalle parti nei rispettivi atti e note, qui da intendersi riprodotte, osserva quanto segue:

**1.** Il ricorrente propone opposizione avverso il decreto ingiuntivo con cui l'I.N.P.S. ha chiesto la restituzione della somma trattenuta indebitamente dallo stesso al venir meno dei presupposti per l'erogazione della prestazione di interesse (pensione di reversibilità Gestione Pubblica *ex* INPDAP del coniuge, non più spettante una volta contratte nuove nozze il 23.10.2004), trattandosi di somma comprensiva della propria quota di coniuge superstite e della quota del figlio all'epoca minorenne (incluso il figlio **Torri Gianluca**, iscritto a corso di studi superiori).

Richiamati gli **artt. 52 della l. n. 88/1989 e 13 della l. n. 412/1991**, eccepisce l'assenza di dolo, essendo stato l'I.N.P.S. già a conoscenza della variazione anagrafica dell'opponente dall'anno 2004 a seguito dell'informativa fornita dall'anagrafe del Comune di Savignano,



giustificandosi pertanto lo *ius retentionis*.

Il ricorrente, a sostegno della prospettazione, evidenzia al riguardo che l'**art. 34 della l. n. 903/1965** prevede che *“ai fini del controllo dell'esistenza in vita dei pensionati e della conservazione dello stato di vedova o di nubile nei casi previsti dalla legge è istituita presso ciascun Comune l'anagrafe dei pensionati dell'istituto nazionale della previdenza sociale. Per l'attuazione di quanto disposto al comma precedente, l'istituto nazionale della previdenza sociale comunica al Comune di residenza i nominativi dei beneficiari delle pensioni e l'Ufficio anagrafe del Comune provvede ad informare l'Istituto nazionale della previdenza sociale delle variazioni per matrimonio o morte”*.

E l'**art. 31, comma 19, della l. n. 289/2002** prevede che *“le comunicazioni relative ai matrimoni e ai decessi di cui all'articolo 34 della legge 21 luglio 1965, n. 903, sono fornite in via telematica entro quindici giorni dalla data dell'evento, secondo le specifiche tecniche definite dall'istituto nazionale della previdenza sociale (INPS). L'INPS, sulla scorta dei dati del Casellario delle pensioni, comunica le informazioni ricevute dai comuni agli enti erogatori di trattamenti pensionistici per gli adempimenti di competenza. Il Casellario delle pensioni mette a disposizione dei comuni le proprie banche dati”*.

**2. L'I.N.P.S. nega la possibilità di fare applicazione degli artt. 52 della l. n. 88/1989 e 13 della l. n. 412/1991, trattandosi di pensione di reversibilità Gestione pubblica ex I.N.P.D.A.P.**

L'**art. 206 del D.P.R. n. 1092/1973** prevede che *“nel caso in cui, in conseguenza del provvedimento revocato o modificato, siano state rimosse rate di pensione o di assegno ovvero indennità, risultanti non dovute, non si fa luogo a recupero delle somme corrisposte, salvo che la revoca o la modifica siano state disposte in seguito all'accertamento di fatto doloso dell'interessato”*.

Lo stesso esito (presenza del dolo) emerge in ogni caso a considerare le linee argomentative di parte opponente, posto che, tra l'altro, **Cass., 11.1.2017, n. 482** ha evidenziato che *“peraltro, deve pure sottolinearsi che,*



*contrariamente alla tesi sostenuta dall'Istituto ricorrente, alla stregua dell'art. 52 della legge n. 88/89, espressione di un principio generale di irripetibilità delle pensioni (Cass. n. 328/02), perché la disciplina della sanatoria è globalmente sostitutiva di quella ordinaria di cui all'art. 2033 c.c., le pensioni possono essere in ogni momento rettificate dagli enti erogatori in caso di "errore di qualsiasi natura" commesso in sede di attribuzione o di erogazione della pensione, ma non si fa luogo al recupero delle somme corrisposte, salvo che l'indebita prestazione sia dovuta a dolo dell'interessato".*

**3.** Come è noto l'art. 13, comma 1, della l. n. 412/1991, ha previsto, che *"le disposizioni di cui all'articolo 52, comma 2, della legge 9 marzo 1989, n. 88, si interpretano nel senso che la sanatoria ivi prevista opera in relazione alle somme corrisposte in base a formale, definitivo provvedimento del quale sia data espressa comunicazione all'interessato e che risulti viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. L'omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall'ente competente, consente la ripetibilità delle somme indebitamente percepite"*.

**4.** Al fine di dar conto del quadro normativo vigente in tema di indebito previdenziale, si richiama **Cass., 30.8.2016, n. 17417**, secondo la quale *"le disposizioni rilevanti sono contenute nella L. n. 88 del 1989, art. 52, e nella L. n. 412 del 1991, art. 13.*

*E' noto che la L. n. 88 del 1989, art. 52, nella sua formulazione iniziale prevedeva, al comma due, l'impossibilità del recupero dei ratei di pensione (e di pensione sociale) erogati per errore - e quindi indebitamente riscossi - (a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti, delle gestioni obbligatorie sostitutive o, comunque, integrative della medesima, della gestione speciale minatori, delle gestioni speciali per i commercianti, gli artigiani, i coltivatori diretti, i mezzadri e coloni), salva l'imputabilità dell'indebita percezione al dolo dell'interessato.*



*L'ampia tutela concessa all'accipiens subiva una contrazione ad opera della L. n. 412 del 1991, art. 13, (norma qualificatasi di interpretazione autentica dell'art. 52, citato e poi dichiarata sul punto parzialmente illegittima dalla Corte Costituzionale, con sentenza 10 febbraio 1993, n. 39, per violazione degli artt. 3 e 38 Cost.) che subordina l'irripetibilità a quattro condizioni:*

*a) il pagamento delle somme in base a formale, definitivo provvedimento;*

*b) la comunicazione del provvedimento all'interessato;*

*c) l'errore, di qualsiasi natura, imputabile all'ente erogatore;*

*b) la insussistenza del dolo dell'interessato, cui è parificata quoad effectum la omessa o incompleta segnalazione di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione che non siano già conosciuti dall'ente competente.*

*La norma ha altresì introdotto un termine per il recupero delle somme indebite per ragioni reddituali del pensionato, termine fissato nell'anno successivo al pagamento (L. n. 412 del 1991, art. 13, comma 2), il cui rigore in epoca successiva ai fatti di causa è stato attenuato dalla D.L. n. 5 del 2012, art. 16, comma 8, (c.d. Decreto semplificazioni), che ha inserito un'art. 13, comma 2bis.*

*La questione di causa consiste nell'individuare la disciplina applicabile allorquando l'errore del provvedimento di liquidazione dipenda dalla inesatta trasmissione dei dati rilevanti al computo della pensione da parte del datore di lavoro o se si vuole, più in generale, la imputabilità o meno all'ente previdenziale dell'errore derivato dal fatto di un terzo.*

*Sul tema non si rinvencono specifici precedenti di questa Corte anche se negli arresti di Cass. nr. 3334/2005, 25309/09 - in fattispecie in cui era applicabile *ratione temporis* la disciplina della legge 662/1996 - si è affermato che la parificazione al dolo della omessa o incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti - incidenti sul diritto o sulla misura della pensione - che non siano già conosciuti dall'ente competente, effettuata dalla L. n. 412 del 1991, art. 13, comma 1, costituisce "identificazione autentica" della nozione di dolo e "principio generale di settore" e che, viceversa, quando sia l'istituto ad omettere di valutare dati di cui esso già disponga si configura una ipotesi di errore imputabile.*



*Sicché il criterio per la imputabilità dell'errore all'ente erogatore della prestazione è la disponibilità o meno da parte dell'ente dei dati rilevanti alla corretta liquidazione della pensione.*

*La novità della questione consiste nello stabilire se l'Istituto abbia, altresì, un onere di verifica dei dati di cui dispone - quanto meno in caso di anomalie apparenti - e se l'errore derivante dalla omissione di tale verifica sia conseguentemente ad esso imputabile ai fini del suddetto art. 13.*

*A tale questione deve darsi risposta negativa.*

*Il preteso onere di controllo dell'ente previdenziale sui dati trasmessi dai soggetti del rapporto assicurativo in punto di posizione contributiva dell'assicurato non trova fondamento nella disciplina dell'indebito previdenziale; la verifica della posizione contributiva richiederebbe un contraddittorio con il datore di lavoro (ed una possibilità di controllo delle sue comunicazioni) che non trova riscontro nella procedura amministrativa di liquidazione della prestazione e che, anzi, appare difficilmente conciliabile con il termine a provvedere di 120 giorni L. n. 533 del 1973, ex art. 7.*

*Del resto avendo riguardo al criterio generale, sopra esposto, della disponibilità dei dati rilevanti, l'onere di verifica della esattezza della posizione contributiva aperta presso l'ente previdenziale dovrebbe essere posto a carico a carico dell'assicurato, a diretta conoscenza del periodo assicurabile e delle retribuzioni percepite, piuttosto che dell'istituto previdenziale”.*

La parificazione al dolo della omessa o incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione opera, pertanto, per le circostanze che non siano già conosciuti dall'ente competente.

A rilevare è certamente l'effettiva conoscenza.

L'elaborazione giurisprudenziale successiva ha tuttavia attribuito rilevanza, ai fini in questione, non soltanto alla conoscenza dei fatti ma anche alla relativa conoscibilità resa possibile “*facendo uso della diligenza richiestagli dalla sua qualità di soggetto erogatore della prestazione*”. Si veda quanto affermato da **Cass., 25.1.2018, n. 1919**: “... va ricordato che,



già nel vigore dell'art. 80, r.d.l. n. 1422 del 1924, e ancor più dopo la riformulazione della disciplina dell'indebito ad opera dell'art. 52, l. n. 88/1989, la giurisprudenza di questa Corte si è orientata nel senso di ritenere che il dolo del pensionato, pur non potendo aprioristicamente considerarsi presunto sulla base della semplice silenzio, deve tuttavia ritenersi sussistente allorché questi abbia disatteso l'obbligo legale di comunicare all'INPS determinate circostanze rilevanti ai fini della sussistenza e della misura del diritto a pensione (cfr., fra le tante, Cass. n. 4849 del 1986): più precisamente, si è affermato che il comportamento omissivo dell'assicurato è dalla legge equiparato al dolo, consentendo pertanto l'incondizionata ripetibilità delle somme indebitamente percepite, nei casi in cui la corresponsione di prestazioni non dovute dipenda dall'inosservanza di obblighi di comunicazione prescritti da specifiche norme di legge ovvero dall'indisponibilità, per l'ente erogante, delle informazioni necessarie ad accertare da solo la ricorrenza dei fatti occultati e decisivi ai fini dell'attribuzione o della conservazione del diritto, mentre omissioni e reticenze non rilevano nei casi in cui le situazioni ostative all'erogazione siano note all'ente previdenziale ovvero siano da esso conoscibili facendo uso della diligenza richiestagli dalla sua qualità di soggetto erogatore della prestazione, dal momento che, in questi casi invero, il comportamento omissivo del percipiente, ancorché in malafede, non è determinante della indebita erogazione e non può dunque costituire ragione di addebito della stessa (così, in specie, Cass. n. 11498 del 1996). E' alla stregua di tale orientamento consolidato che la Corte costituzionale ha rilevato come, nell'ambito dell'ordinamento previdenziale, sia individuabile un principio di settore che riguarda il tema dell'indebito ed implica, sia pure in termini bisognosi di specificazione in rapporto alle varie ipotesi di prestazioni, che, diversamente dalla regola generale di incondizionata ripetibilità dell'indebito posta dall'art. 2033 c.c., trovi applicazione la diversa regola, propria di tale sottosistema normativo, che esclude la ripetizione in presenza di una situazione di fatto avente come minimo comun denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta (cfr. in tal senso Corte cost. n. 431 del 1993). Prova



*ne sia che lo stesso giudice delle leggi non ha mancato di rilevare che, quando ricorra tale ipotesi, diventa irrilevante l'accertamento in punto di fatto del dolo dell'interessato: come si legge nella sentenza n. 166 del 1996, «l'irrilevanza dello stato di buona o mala fede si argomenta indirettamente dal principio - ora esplicitato dall'art. 13, primo comma, della legge n. 412 del 1991 - secondo cui nel caso di omessa o incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione, che non siano già conosciuti dall'ente competente, le somme indebitamente percepite sono ripetibili per questo solo fatto, indipendentemente dalla prova della mala fede dell'interessato (che sarà rilevante, ai sensi dell'art. 2033 cod. civ., solo ai fini del diritto agli interessi dal giorno del pagamento). Simmetricamente, la medesima regola di irrilevanza dell'elemento soggettivo deve valere nell'ipotesi inversa all'effetto della non ripetibilità» ... Ragioni di sistematica dell'ordinamento previdenziale (già esplicitate da Cass. n. 18569 del 2008 e rimarcate da Cass. n. 20054 del 2016) impongono infatti di ritenere che il dolo che, a norma degli artt. 1, comma 263, I. n. 662/1996 (nel testo sostituito dall'art. 38, I. n. 448/1998), e 38, comma 10, I. n. 448/2001, consente la ripetibilità dell'indebito nei confronti degli eredi del pensionato non sia altra cosa dal dolo che tale ripetibilità consente anche nei confronti del pensionato medesimo, dovendo anche in tali casi trovare applicazione il principio generale di settore secondo cui è equiparata al dolo l'inosservanza di obblighi di comunicazione prescritti da specifiche norme di legge di fatti e circostanze incidenti sul diritto o sulla misura della pensione che non siano conosciuti dall'ente competente. Né può rilevare in contrario la circostanza che l'art. 13, comma 1, I. n. 412/1991, sia stato dichiarato costituzionalmente illegittimo nella parte in cui è applicabile anche ai rapporti sorti precedentemente alla data della sua entrata in vigore o comunque pendenti alla stessa data (Corte cost. n. 39 del 1993): in disparte il fatto che la stessa Corte costituzionale, nella citata sentenza n. 166 del 1996, si è riferita alla disposizione ult. cit. come esplicitante un principio già immanente all'ordinamento previdenziale, l'anzidetta conclusione discende dall'interpretazione dianzi ricostruita delle disposizioni già*



*contenute negli artt. 80, r.d.l. n. 1422/1924, e 52, l. n. 88/1989, per come affermatasi nella costante giurisprudenza di questa Corte, e avvalorata piuttosto la conclusione che la portata innovativa dell'art. 13, comma 1, l. n. 412/1991, come tale destinata ad operare all'indomani della sua entrata in vigore, concerne piuttosto l'imposizione al pensionato di un più ampio obbligo di collaborazione nella segnalazione di «fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall'ente competente», da ricondurre al generale dovere di correttezza nell'attuazione del rapporto obbligatorio di cui all'art. 1175 c.c.- Vale piuttosto la pena di soggiungere che l'equiparazione al dolo dell'omessa comunicazione, prescritta da norme di legge, di fatti e circostanze incidenti sul diritto e la misura della pensione non appare prima facie suscettibile di censure d'incostituzionalità per irragionevole disparità di trattamento di situazioni ontologicamente differenti, atteso che il dolo ben può atteggiarsi quale dolo omissivo, cioè come volontà illuminata dalla consapevolezza del significato socialmente rilevante del mantenimento della situazione esistente”.*

5. Ciò premesso, non appare appropriato affermare che “*in virtù di tale obbligo di legge, la variazione anagrafica riguardante l’opponente era stata diligentemente comunicata all’INPS dal Comune di Savignano, come da nota dell’amministrazione che si produce*”.

Premesso che all’epoca l’Ente di riferimento non era l’I.N.P.S. ma era l’I.N.P.D.A.P., si nota comunque che il Comune di Savignano ha infatti comunicato all’opponente di aver protocollato in partenza una comunicazione diretta all’I.N.P.S., inviandola in formato cartaceo a mezzo posta, relativa ai “*pensionati morti ed emigrati nel periodo dal 13/10/2004 al 23/11/2004*”.

La comunicazione, pertanto, si riferiva ai pensionati morti ed emigrati nel periodo, non facendo il Comune alcun riferimento alle modificazioni dello stato civile. Non vi è poi prova, inoltre, che la comunicazione sia pervenuta all’I.N.P.S.

Non vi è prova, pertanto, che il passaggio a nuove nozze il 23.10.2004



fosse un dato conosciuto dall'I.N.P.S.

**5.1.** Né può nemmeno farsi questione di conoscibilità del dato. La conoscibilità va al più riferita, ad es., a dati comunicati non direttamente dai soggetti cui gli stessi si riferiscono ma da terzi o a dati che l'I.N.P.S. poteva trarre da circostanze note, come ad es. il compimento dei 26 anni da parte del figlio studente titolare di pensione di reversibilità.

Se è vero, come notato in sede di legittimità, che non sussiste, a monte, un onere di controllo dell'Ente previdenziale sui dati trasmessi dai soggetti tenuti all'invio dei dati rilevanti, è altresì vero che non può supporre un connesso onere dell'Istituto di sollecitare l'invio di dati da parte di terzi.

Non è pertanto rilevante che l'31, comma 19, della l. n. 289/2002 abbia introdotto l'obbligo della trasmissione in via telematica delle variazioni matrimoniali tra I.N.P.S. e Comuni (*“le comunicazioni relative ai matrimoni e ai decessi di cui all'articolo 34 della legge 21 luglio 1965, n. 903, sono fornite in via telematica entro quindici giorni dalla data dell'evento, secondo le specifiche tecniche definite dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS). L'INPS, sulla scorta dei dati del Casellario delle pensioni, comunica le informazioni ricevute dai comuni agli enti erogatori di trattamenti pensionistici per gli adempimenti di competenza. Il Casellario delle pensioni mette a disposizione dei comuni le proprie banche dati”*), in quanto l'omessa attivazione della modalità in questione, come sostenuto dall'opponente, è dipesa dal Comune, senza alcuna responsabilità dell'Istituto, non venendo meno la sostanza del discorso in relazione alla mancata conoscenza da parte di parte opposta del matrimonio del Torri.

È evidente che l'inerzia dell'opponente abbia avuto efficacia determinante ed esclusiva nella produzione dell'indebito, avendo peraltro il Torri nella domanda avanzata il 30.11.1999 alla Direzione Provinciale del Tesoro (confluita in INPDAP per le pensioni pubbliche), nella qualità di titolare del diritto, sottoscritto la dichiarazione di impegno a comunicare qualsiasi variazione inerente la cessazione o modifica del diritto e/o misura della citata pensione.



6. Il precedente di Tribunale Monza del 2.8.2016 n. 376 non è invocabile, in quanto, da quanto emerge, stando alle parti della pronuncia riportate in ricorso, in quel caso l'Istituto aveva la disponibilità delle informazioni necessarie. Si trattava poi di dati effettivamente conoscibili, venendo in rilievo la data di nascita e la data del compimento del 21° anno di età del ricorrente di quel processo (elemento quest'ultimo certamente conoscibile se è nota la data di nascita). È pertanto un caso diverso da quello qui esaminato.

Affermare che il comportamento omissivo dell'assicurato è dalla legge equiparato al dolo significa non attribuire rilevanza all'effettivo stato soggettivo del percipiente.

Come si legge nella sentenza di **C. Cost. n. 166/1996**, ripresa dalla giurisprudenza di legittimità del 2018 sopra richiamata, *“l'irrilevanza dello stato di buona o mala fede si argomenta indirettamente dal principio - ora esplicitato dall'art. 13, primo comma, della legge n. 412 del 1991 - secondo cui nel caso di omessa o incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione, che non siano già conosciuti dall'ente competente, le somme indebitamente percepite sono ripetibili per questo solo fatto, indipendentemente dalla prova della mala fede dell'interessato (che sarà rilevante, ai sensi dell'art. 2033 cod. civ., solo ai fini del diritto agli interessi dal giorno del pagamento)”*.

Accertata la presenza del dolo (in termini di equiparazione *ex lege*, chiaramente), vengono meno gli effetti che l'opponente ha escluso sul presupposto dell'insussistenza del dolo: **a)** mancata spettanza sull'importo di interessi legali e rivalutazione monetaria; **b)** inoperatività della sospensione della prescrizione.

7. Per quanto riguarda la quota relativa al figlio Torri Gianluca, cui l'I.N.P.S. si è riferito nel ricorso per decreto ingiuntivo, non vale all'opponente far questione di conoscibilità della data del compimento del ventiseiesimo anno (l'ammortizzatore sociale costituito dalla pensione di reversibilità ha durata limitata poiché, come ricordato dal ricorrente, relativamente ai figli superstiti, è riconosciuta a favore degli studenti di



scuola media superiore di età compresa tra i 18 e i 21 anni, a carico del genitore deceduto e che non svolgono attività lavorativa, nonché agli studenti universitari per tutta la durata del corso legale di laurea e, comunque, non oltre i 26 anni, a carico del genitore deceduto e che non svolgono attività lavorativa).

Diversamente, la prestazione è stata revocata in quanto il figlio, nato il 13.2.1983, non risultava più studente a far data da luglio 2003 con conseguente perdita del diritto a far data dall'1.8.2003.

8. Non sussistendo prova della precedente conoscenza o della conoscibilità dei dati ostativi al godimento delle prestazioni di reversibilità, occorre convenire con l'I.N.P.S. sul fatto che l'Istituto ne sia venuto a conoscenza alla data del 7.9.2018 di presentazione all'I.N.P.S. della domanda di pensione di vecchiaia, allorché l'interessato dichiarava, appunto, di *“essere coniugato”* e *“di non avere altre pensioni da parte dello Stato o di altri enti italiani o esteri”*.

All'esito dei compiuti controlli, pertanto, emergeva che l'opponente non aveva comunicato in precedenza all'I.N.P.D.A.P. di aver contratto nuovo matrimonio, non aveva comunicato all'Istituto che il figlio Gianluca Torri non era più studente dal luglio 2003 e che, appunto, aveva dolosamente dichiarato, nella propria domanda di pensione di vecchiaia, di non avere la titolarità di altre pensioni, nel mentre percepiva la pensione di reversibilità.

9. Da tanto discende il corretto richiamo della sospensione della prescrizione decennale ai sensi dell'art. 2941, n. 8, c.c. in costanza di percezione dei ratei, sospensione venuta meno il 7.9.2018.

Trattandosi di ipotesi tipica, non è congruo richiamare il principio generale secondo cui l'impossibilità di far valere il diritto, quale fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione *ex art. 2935 c.c.*, è solo quella che deriva da cause giuridiche che ne ostacolano l'esercizio e non comprende anche gli impedimenti soggettivi o gli ostacoli di mero fatto, in relazione ai quali il successivo art. 2941 c.c. prevede solo specifiche e tassative ipotesi di sospensione della prescrizione, tra le quali non rientra l'ignoranza da parte



del titolare del fatto generatore del suo diritto, né il dubbio soggettivo sull'esistenza di tale diritto o il ritardo indotto dalla necessità del suo accertamento. Va fatta salva, invece, l'ipotesi di occultamento doloso del debito (v. Cass., 11.9.2018, n. 22072).

**10.** Quanto alla decadenza annuale, la stessa non è maturata, riferendosi l'art. 13, comma 2, della l. n. 412/1991 alla sola ipotesi in cui il diritto alla prestazione venga meno per motivi reddituali, compiendo l'Istituto al riguardo verifiche annuali.

**11.** La malafede (per equiparazione *ex lege*) dell'opponente comporta l'obbligo di restituire gli importi con gli interessi computati dal momento della ricezione della somma, ai sensi dell'art. 2033 c.c.

**12.** Il rigetto delle eccezioni dell'opponente conduce a confermare il decreto ingiuntivo opposto, da dichiarare definitivamente esecutivo. Per le stesse ragioni va rigettata la domanda riconvenzionale dell'opponente, che presuppone l'irripetibilità delle somme corrisposte.

**13.** Le spese della presente fase si compensano in ragione della rilevante complessità della materia ed in quanto il rigetto dell'opposizione si deve anche ad elementi tratti dal comportamento di soggetti terzi (il Comune menzionato).

#### **P.Q.M.**

Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando:

**rigetta** l'opposizione e **conferma** il decreto ingiuntivo, che dichiarar definitivamente esecutivo; **rigetta** la domanda riconvenzionale di parte opponente; **compensa** le spese.

Forlì, 20 luglio 2022

Il giudice del lavoro  
*dott. Luca Mascini*

